

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/90 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/90 <sup>(4)</sup>, prevede, per gli iogurt aromatizzati, una suddivisione per i prodotti in polvere e per i prodotti diversi dai prodotti in polvere; che il regolamento (CEE) n. 804/68 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 <sup>(6)</sup>, non prevede tale suddivisione per gli iogurt non aromatizzati; che ai fini della parità di trattamento di entrambi i prodotti è necessario modificare conseguentemente l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere adottate misure particolari per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere che non siano stati oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento, né di aiuti all'ammasso privato; che tuttavia dall'esperienza acquisita emerge che lo scopo perseguito dall'articolo 7 bis è, in ordine allo smercio dei citati prodotti, di massima indipendente dal fatto che il prodotto abbia o meno beneficiato di aiuti all'ammasso privato; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza detto articolo;

considerando d'altronde che occorre prevedere la possibilità di far beneficiare di restituzioni i prodotti lattiero-caseari incorporati in merci del codice NC 1905 10 00, per permettere alle industrie esportatrici delle merci suddette di utilizzare prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria per la loro fabbricazione; che a tal fine occorre completare l'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) 0403 10 02 — 36 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao»;

2) Il testo dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura prevista all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema.»;

3) nell'allegato, prima del codice NC 1905 20 — Pane con spezie (panpepato), è inserito il seguente codice:

«1905 10 00 Pane croccante detto "Knäckebröt"».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; tuttavia, l'articolo 1, punto 1) entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. C 138 del 7. 6. 1990, pag. 9.

(2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990.

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) Vedi pagina 138 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(6) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.